



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

Roma, data protocollo


Ministero dell'Interno
 Dipartimento per la Libertà Civile e l'Immigrazione

AOO VITTIME MAFIA
 Protocollo 000043 del 04/01/2018
 UOR: Al -, SII, SPRE.
 USCA
 T. 0117


 000043040118

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica
LORO SEDI

Ai Sigg. Commissari del Governo
per le province di
TRENTO e BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta
AOSTA

Prerettura Ancona
 Prot. Ingresso del 09/01/2018
 Numero: **0001948**
 Classifica: **OSP.9B4**


 0420010650659

e p.c. Gabinetto del Ministro
SEDE

Al Dipartimento per le Libertà Civili
e l'Immigrazione
SEDE

OGGETTO: - Legge 7 luglio 2016 n.122 e modifiche introdotte da legge europea 2017. Questioni applicative.
- Art. 32 Legge 17 ottobre 2017, n.161 (nuovi requisiti delle associazioni per l'accesso al Fondo).

Si fa seguito alla circolare n. 4889 del 12 ottobre scorso, concernente l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale in data 31.8.2017, che ha di fatto reso operativa la normativa sulle vittime dei reati intenzionali violenti.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

LEGGE 7 LUGLIO 2016, N. 122 E MODIFICHE INTRODOTTE DA LEGGE EUROPEA 2017 Questioni applicative.

All'indomani della pubblicazione del decreto, sono intervenute **importanti modifiche** alla legge 7 luglio 2016, n. 122, che hanno dato risposta ai rilievi avanzati a livello europeo sul non corretto recepimento della direttiva europea 2004/80/CE.

- Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** richiesti per accedere all'indennizzo, l'art. 6 della Legge europea 2017, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*", pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27.11.2017, ha **eliminato quello reddituale**, previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), che subordinava la corresponsione dell'indennizzo ad una situazione economica disagiata, ossia un reddito annuo lordo non superiore a quanto previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio, ponendo fine ai dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati.
- La più rilevante novità introdotta dalla c.d. legge europea 2017 è contenuta nell'art. 6, commi 2 e 3, che estende l'ammissione all'indennizzo a tutte le vittime dei **reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005**, data di entrata in vigore della direttiva europea 2004/80/CE, e prima della entrata in vigore della legge 122 del 2016 (23 luglio 2016). La disposizione risponde ai rilievi sollevati in sede europea per il mancato corretto recepimento della direttiva europea da parte della legge 122 del 2016



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

che, limitandosi a statuire per il futuro, non contemplava la possibilità di ammettere all'indennizzo le vittime di reati commessi nel periodo decennale intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva europea sino alla citata legge di recepimento.

- Il **termine di decadenza** viene fissato dal comma 3, dell'art. 6, in centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Come appare evidente la legge estende considerevolmente la platea dei soggetti ammessi all'indennizzo, con contestuale incremento della copertura finanziaria.
- All'art 12, comma 1, lett. b) della legge 122 del 2016 viene introdotta dall'art 6, comma 1, lett. b) una ulteriore modifica che **esclude la necessità di esperire l'azione esecutiva** per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato (con correlativo obbligo di esibire adeguata documentazione ex art. 13, comma 1, lett. b), non solo nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto, ma anche **qualora l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio**.

Da tale novella consegue, coerentemente, l'introduzione di un nuovo termine di decadenza per la produzione della domanda, ossia il passaggio in giudicato della sentenza.

La novella opportunamente semplifica il procedimento per la liquidazione dell'indennizzo, soddisfacendo con maggiore tempestività la vittima ed evitando dispendiose azioni esecutive, prevedibilmente infruttuose, nei confronti di soggetti con consistenti limiti di reddito.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

- L'art 6, comma 1, lett. c) introduce, invece, una modifica all'art. 12, comma, 1, lett. e) della citata legge 122/2016, fissando in **5.000 euro il limite dei benefici pubblici e privati** conseguiti dalla vittima, **cumulabile con l'indennizzo**, con ciò ampliando la platea dei beneficiari.

• • •

Considerato che in questa prima fase sono emerse alcune questioni interpretative e applicative, talune peraltro poste da Prefetture impegnate nella istruttoria delle nuove istanze, si ritiene opportuno in questa sede fornire alcuni **chiarimenti e indirizzi unitari** per assicurare una trattazione omogenea delle nuove competenze.

1) L'art. 11, comma 2, prevede la corresponsione dell'indennizzo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, nel qual caso l'indennizzo è comunque elargito alle **vittime ovvero agli aventi diritto**.

Tenuto conto che per le vittime dei reati di tipo mafioso l'accesso al Fondo per il risarcimento dei danni liquidati in sentenza è subordinato alla costituzione di parte civile, si è, quindi, posta la questione se tale condizione sia imprescindibile anche per conseguire l'indennizzo; in altri termini, se per avente diritto si intenda il soggetto che si è costituito parte civile, oppure anche il successore a titolo universale che non sia intervenuto nel processo.

A tale riguardo il Comitato per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, chiamato ad esprimere un proprio



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

indirizzo, ritiene che l'indennizzo possa essere corrisposto all'avente diritto, indipendentemente dalla costituzione in giudizio, proprio in considerazione della diversa natura dell'emolumento.

2) Altra questione riguarda l'indennizzabilità della vittima nel caso in cui il giudizio si sia concluso con **l'assoluzione dell'imputato, in quanto non imputabile**. Tale ipotesi è da assimilare all'archiviazione per la mancata individuazione dell'autore del reato, già contemplata nella norma e, pertanto, legittima la vittima a chiedere l'indennizzo. L'assunto è avvalorato dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge, che parifica le due situazioni.

3) Quanto ai **requisiti soggettivi** richiesti per accedere al Fondo, analoghi a quelli previsti dalla legge 512 del 1999, il Comitato concorda con questo Ufficio nel ritenere che la verifica sulla sussistenza di tali requisiti vada eseguita, nell'ipotesi in cui la vittima sia deceduta, sia in capo alla vittima che al richiedente, analogamente a quanto previsto per le vittime dei reati di tipo mafioso.

ART. 32 LEGGE 17 OTTOBRE 2017, N. 161, NUOVI REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO

Si richiama, poi, la particolare attenzione sull'importante novella introdotta dall'art. 32 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e al codice di procedura penale* -



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

pubblicata sulla G.U. 4-11-2017, entrata in vigore il 19 novembre), che ha introdotto requisiti più restrittivi per le associazioni.

E' stata così recepita la proposta di modifica normativa avanzata da questo Ufficio per limitare l'accesso al Fondo alle associazioni che svolgano un' effettiva azione "civica" di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, in conformità ad un parere espresso in tal senso dal Consiglio di Stato.

Al Supremo Consesso questo Ufficio aveva, infatti, sottoposto la questione sulla possibilità di introdurre un filtro per le associazioni che intendono accedere alle risorse del Fondo, in considerazione del progressivo ed esponenziale aumento delle istanze avanzate dalle associazioni stesse, rispetto a quello delle persone fisiche.

Ora, con l'art. 32 della citata legge, dopo il comma 2 bis dell'art. 4 della legge 512 del 1999, è inserito il 2 ter, che ha introdotto rilevanti novità sulla tipologia di accertamento da svolgere per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 512/1999. Ai fini del rimborso delle spese processuali in favore degli enti costituiti in giudizio ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis e comma 2 bis, della legge citata, codeste Prefetture dovranno quindi verificare la loro affidabilità e capacità operativa e, quindi, in particolare che:

- a) dall'atto costitutivo dell'ente risulti chiaramente enunciata la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;
- b) l'ente abbia partecipato, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi, nelle forme del codice di procedura penale o civile, volti alla condanna di soggetti imputati di reati di tipo mafioso;



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

- c) l'ente abbia effettivamente e non occasionalmente partecipato a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;
- d) nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente non sussistano le condizioni ostative di cui all'art. 4, commi 3 e 4.

• • •

Infine, per garantire un miglior coordinamento dell'attività istruttoria necessaria all'esame delle istanze di accesso al Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, si forniscono le seguenti **indicazioni**.

- a) Codeste Prefetture vorranno corredare le istanze della prescritta documentazione istruttoria, unitamente al necessario parere prefettizio, previsto dall'art. 9, comma 5 del DPR 19 febbraio 2014, n. 60, che trova applicazione anche per le vittime dei reati intenzionali violenti, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento di attuazione della legge 122/2016.
- b) Per le sentenze penali di condanna, si raccomanda l'invio di estratto della sentenza dalla quale devono emergere, per esteso, i capi di imputazione, l'elenco delle parti civili, il dispositivo, nonché, nei casi di omicidio, lo svolgimento dei fatti delittuosi.
- c) Con riferimento, invece, alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, oltre a quanto precede, occorre che venga allegato l'estratto delle precedenti sentenze di merito.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

d) Limitatamente all'accertamento istruttorio sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 512/1999, nel caso di domande di accesso ai benefici proposte da avvocati dichiarati antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si chiede di esperire prioritariamente verifiche sulla parte civile da questi rappresentata.

...

Nel richiamare l'attenzione sul rilievo delle suddette disposizioni, si confida nella consueta collaborazione le SS.LL.

Si ringrazia.

Il Commissario
(Panico)